



Prot. uscita N° 4695
Prot. interno N° /
Data 19/03/2020
Fascicolo N° /



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

ORIGINALE

Ordinanza N. **82**

In data **19/03/2020**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 – MISURE URGENTI - DIVIETO ASSOLUTO DI PASSEGGIO PUBBLICO, DI PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA O DI ALTRA ATTIVITÀ ALL'APERTO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: << a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza>>;

RILEVATO che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

ATTESO che con D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: << *Nel confermare che le suddette regole disposte si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti ad un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamento all'interno dello stesso comune, ivi compresa quelle concernenti il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda la situazione di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate*

esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli alimenti domestici rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale ;

Ravvisato che l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 stabilisce : **art. 7** “ *Al fine di evitare il potenziale assembramento di persone nei parchi pubblici e similari, si dispone la chiusura di dette aree con effetto immediato*”;

art. 9 - *Alle Autorità Competenti spetta l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza.*

Considerato che continuano a pervenire alle forze dell'ordine e agli organi di controllo numerose denunce in merito alla violazione delle misure sopra dette;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, alla luce delle ultime notizie diramate dalla Protezione Civile sui casi di positività al COVID 19 nei paesi vicini del reggino;

Atteso che si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo statale e regionale in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

Visti gli artt. 50 Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25.03.2020, salvo la possibilità di prolungare i tempi se le esigenze lo imponessero.

IL DIVIETO ASSOLUTO DI PASSEGGIO PUBBLICO, DI PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA O DI ALTRA ATTIVITÀ ALL'APERTO

non rientrante tra gli spostamenti - per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, di rientro presso la propria abitazione autocertificati di volta in volta - consentiti dai D.P.C.M. dell'8 ed 11 marzo 2020 e non rispondenti a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117(2)/Uff. II I - Prot.Civile, nelle seguenti vie e piazze :

BAGNARA CENTRO

- a) Lungomare cittadino tratto compreso dal Porto– Viale Rimembranze – Viale Turati fino al Campo Sportivo;
- b) Corso Vittorio Emanuele II° nel tratto compreso tra Rione Valletta e Rione Canneto e Traverse limitrofe;
- c) Via Garibaldi tratto compreso tra Campo Sportivo fino all'incrocio con via Don Minzoni;
- d) Demanio Marittimo – Spiaggia;
- e) Piazza Marconi – Piazza G. Matteotti – Piazza M.SS. del Carmelo, Piazza M.SS. del Rosario Piazzale Musella; Piazza Morello; Piazza Amendola; Piazza Alario, Piazza Ruggiero Filippo;

FRAZIONI E RIONI

- PORELLI** : Piazza M. Immacolata , Piazza San Nicola, Piazza e Via XXIV° Maggio ; Piazza Cappuccini;
- MARINELLA** : Piazza Gramsci;
- PELLEGRINA** : Piazza Maria SS. Annunziata e strada limitrofe Via Guicciardini e Via Piacenza; Piazza ex Chiesa Vecchia;
- SOLANO INFERIORE** : Piazza M.SS. delle Grazie;
- CERAMIDA** : Piazza M. SS. del Carmelo; Piazza Mercato;

DIVIETO DI INGRESSO IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

da parte delle persone non residenti se non rientrante tra gli spostamenti - per ragioni di lavoro, di salute o di necessità, di rientro presso la propria abitazione autocertificati di volta in volta - consentiti dai D.P.C.M. dell'8 ed 11 marzo 2020 e non rispondenti a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117(2)/Uff. II I - Prot.Civile

L'attività motoria e/o sportiva all'aperto in tutto il territorio comunale è ritenuta “necessaria” ove sia comprovata da certificazione medica.

Resta autorizzato altresì, l'ingresso nel territorio comunale della consegna a domicilio di generi alimentari, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento, che di trasporto di cui al DPCM 11.03.2000, a condizione che l'esercente il commercio, sia munito dei nominativi delle persone cui è diretta la consegna e la dimostri nell'immediatezza a richiesta delle Forze di Polizia.

Dispone altresì per la gestione quotidiana degli animali domestici, che la stessa dovrà limitarsi ad un tempo breve, alle sole esigenze fisiologiche dell'animale, da portare con il guinzaglio e nelle immediate vicinanze della propria abitazione nel limite di 100 metri , con l'obbligo da parte dei padroni , della raccolta degli escrementi per strada nei sacchetti e con le palette.

Ribadisce la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed invita in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario (*per acquisto di beni essenziali*) rispettando la distanza di sicurezza minima di un metro ed il divieto generale di assembramento.

Avverte che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500, 00 euro

così come stabilito dall'art. 7-bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Dispone che copia della presente ordinanza sindacale venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri e per opportuna conoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni.

Informa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Bagnara Calabria, li 19.03.2020

IL SINDACO
Rag. Gregorio Giuseppe Frosina

